



Ai gentili Clienti

NOTA INFORMATIVA 35/2020

MODELLO 730 2020 per i redditi del periodo di imposta 2019



Gentile cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che è tempo di cominciare a predisporre la documentazione per la dichiarazione dei redditi ed in particolare per il modello 730/2020.

L'effetto Coronavirus si fa sentire anche su questo adempimento per il quale cambiano radicalmente i termini di presentazione. Ci sono anche molte novità.

Le principali riguardano:

- i) l'aumento da 2.840,51 a 4.000,00 euro del limite di reddito complessivo per considerare fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni;
- ii) l'applicazione della cedolare secca del 21% alle locazioni di immobili classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe), aventi superficie non superiore a 600 mq, se il contratto è stato stipulato nel 2019;
- iii) l'aumento a 800,00 euro delle spese di istruzione che beneficiano della detrazione del 19%;
- iv) l'estensione delle agevolazioni per i soggetti "impatriati";
- v) la detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dall'1.3.2019 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non accessibili al pubblico;
- vi) la detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
- vii) la possibilità per gli eredi di utilizzare il modello 730/2020 per presentare la dichiarazione del defunto, qualora il decesso intervenga entro il 23.7.2020;
- viii) I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono usufruire della tassazione sostitutiva al 15% introdotta dal 2019, oltre al modello 730/2020 devono presentare anche il quadro RM del modello REDDITI PF 2020.

PRECOMPILATA

Dal 5 maggio i contribuenti possono trovare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la propria dichiarazione precompilata. Il contribuente, dopo aver effettuato il controllo dei dati, può inviare telematicamente la

dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle Entrate **a partire dal 14 maggio**.

L'eventuale annullamento del predetto modello compilato mediante l'applicativo web può essere effettuato dal **25 maggio 2020 fino a tutto il 22 giugno 2020**.

Se si presenta il precompilato direttamente o tramite sostituto d'imposta, senza modifiche, non saranno soggetti a controlli gli oneri deducibili e detraibili comunicati da soggetti terzi ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate; I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati con la Certificazione Unica dal datore di lavoro.

L'utilizzo delle precompilate è facoltativo e il contribuente può scegliere di seguire anche le vie ordinarie. Nel caso in cui si preferisse procedere alla predisposizione della dichiarazione affidando allo studio la gestione e la verifica dei documenti, sarà opportuno fornire come di consueto copia della documentazione e copia della precompilata con gli allegati richiesti. Lo studio potrà anche accedervi direttamente tramite cassetto fiscale mediante apposita delega (in allegato) da sottoscrivere ed inviare con i documenti.

IL NUOVO CALENDARIO

Come anticipato ci sono variazioni sui termini di presentazione. Da quest'anno, i **termini** vengono **unificati**, sia che si tratti di presentazione del modello al CAF/professionista sia al proprio sostituto d'imposta (in passato, invece, se si ricorreva a quest'ultimo la data ultima di trasmissione era fissata al 7 luglio, mentre con i CAF/professionisti il termine ultimo era il 23 luglio).

Ecco la tabella con le nuove scadenze:

DATA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DAL CONTRIBUENTE AL CAF/PROFESSIONISTA	DATA COMUNCAZIONE ALL'AGENZIA ENTRATE
ENTRO IL 31/5/2020	15/06/2020
DAL 1° AL 20 GIUGNO 2020	29/06/2020
DAL 21 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2020	23/07/2020
DAL 16 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2020	15/09/2020
DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2020	30/09/2020

Si ricorda che:

- **il 25 ottobre 2020**: è la data ultima di presentazione, da parte del contribuente, al CAF/professionista dei dati per la dichiarazione integrativa (in caso di errori od omissioni);

- **il 10 novembre 2020**: entro questa data il CAF/professionista deve trasmettere all'Agenzia delle entrate la dichiarazione integrativa.

Le ultime due date sono confermate rispetto al passato.

Chi può presentare il modello 730

Il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiamo percepito nel 2019:

- **redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
- **redditi dei terreni e dei fabbricati;**
- **redditi di capitale;**
- **redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;**
- **redditi diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all'estero);**
- **redditi assoggettabili a tassazione separata.**

Le novità del 2020

Nella dichiarazione precompilata 2020 aumentano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Fanno ingresso nella precompilata le spese per le **prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici** e di tante altre categorie di professionisti sanitari.

Nel modello precompilato trovano spazio anche le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari e i contributi previdenziali versati all'INPS con lo strumento del "Libretto famiglia".

Un'altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l'erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto.

Per l'utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Altre novità da ricordare

Oltre alle nuove date, ci sono altre novità che è bene tener presente.

Innanzitutto, non è necessario recarsi fisicamente presso in studio per portare la documentazione.

Infatti, gli studi professionali abilitati possono gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche.

Le novità, comunque, non finiscono qui. Ci sono, infatti, modifiche anche in relazione ai termini per effettuare i conguagli e alla possibilità di presentare la dichiarazione da parte dei lavoratori con contratto a tempo determinato.

Termini per il conguaglio

Sul primo aspetto, la norma ante modifiche prevedeva che i sostituti d'imposta erano tenuti ad effettuare i conguagli (e, quindi, a trattenere le somme dovute per le imposte o effettuare i rimborsi) a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre).

Da quest'anno, invece, il conguaglio andrà effettuato a partire dalla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto (datore di lavoro) ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione dovesse chiudere con un credito, il contribuente ha tutto l'interesse a presentarla quanto prima.

Contratto a tempo determinato

L'ultima novità riguarda i lavoratori con contratto a tempo determinato. Per questi ultimi, le vecchie regole permettevano la possibilità di fruire dell'assistenza fiscale, rivolgendosi:

- al sostituto d'imposta: se il rapporto di lavoro durava almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2020;
- al CAF-dipendenti o un professionista abilitato se il rapporto di lavoro durava almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2020 e si conoscevano i dati del sostituto che doveva effettuare il conguaglio.

Con le nuove disposizioni, in vigore già da quest'anno, i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Oltre alle scadenze di presentazione del 730 2020, appena elencate **altre importanti date del nuovo Calendario Fiscale 2020** sono le seguenti:

SCADENZE 730/2020 e MODELLO REDDITI	TERMINE
Versamento saldo e primo acconto per 730 senza sostituto di imposta o con Modello Redditi	30 Giugno 2020
Scadenza versamento, con maggiorazione del 0.4%, saldo e primo acconto con 730 2020 senza sostituto di imposta o con Modello Redditi	20 Agosto 2020
Presentazione allo studio del 730 2020 integrativo	25 Ottobre 2020
Presentazione da parte dello studio del Modello Redditi 2020 integrativo	30 Novembre 2020

Esonero dalla presentazione del 730

Possono essere individuati casi di esonero per tipologia di reddito e casi di esonero legati al monte reddituale conseguito, tra i quali rientra la c.d no tax area pensionati e lavoratori dipendenti.

ESONERO PER TIPOLOGIA DI REDDITO	
Reddito conseguito	Eventuali Condizioni da rispettare
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati esenti IMU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio ▪ Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Solo lavoro dipendente o solo pensione oppure in via cumulativa lavoro dipendente, pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati	
Co.co.co	
Redditi esenti (pensioni sociali, borse di studio esenti ecc.)	

Come anticipato sopra, altri esoneri sono disposti per tipologia di reddito se conseguito entro un certo limite.

ESONERO PER TIPOLOGIA E MONTE DI REDDITO	
Reddito conseguito	Monte reddituale in Euro
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito	8.000,00
Pensione + altre tipologie di reddito	8.000,00
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze se non è dovuta IMU)	500,00
Redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800,00
Redditi da attività sportive dilettantistiche	30.658,28

Vi preghiamo di contattare lo Studio per organizzare la consegna o inviare la documentazione per la compilazione del Vostro Modello 730/2020 al nostro indirizzo info@mt-partners.it.

A cura di *Marco Tomassetti* per **T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.